

Rafforzare la competitività
Proteggere e valorizzare le risorse
Riequilibrare il territorio



PIANO
TERRITORIALE
REGIONALE

3

Piano Paesaggistico

PIANO TERRITORIALE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Piano Paesaggistico Relazione



RELAZIONE GENERALE

INDICE

INTRODUZIONE

GLI ELEMENTI DI INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA NORMATIVA

AMBITI TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D. LGS. 42/2004

ELABORATI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

ALLEGATI

INTRODUZIONE

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) nel 2000 ha richiamato l'attenzione di amministrazioni pubbliche, tecnici e cittadini sul fatto che tutto il territorio è paesaggio e merita, pertanto, attenzione paesistica. L'azione pubblica deve essere in tal senso indirizzata verso politiche complesse e diffuse, strategie ed orientamenti atti a: salvaguardare i caratteri connotativi dei diversi paesaggi; gestire i processi di sviluppo governando le trasformazioni paesistiche da essi provocati; pianificare le azioni volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Uno sforzo propositivo e strategico, quello richiesto, che ora impegna più che mai tutte le amministrazioni italiane essendo stata recentemente ratificata la Convenzione a livello nazionale con la legge n.14 del 9 gennaio 2006.

Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (d. lgs 42 del gennaio 2004 e succ. mod. e integr.) ha recepito a livello nazionale il principio di una pianificazione paesaggistica estesa all'intero territorio ed ha aperto interessanti spazi al confronto e all'integrazione delle politiche del paesaggio con le altre pianificazioni che interessano il territorio stesso, anche ai fini della riqualificazione delle aree degradate e della prevenzione di possibili rischi di futura compromissione.

In realtà, la Regione Lombardia si è posta in un'ottica di diffusa tutela e valorizzazione del paesaggio già nella seconda metà degli anni '90, con la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, definitivamente approvato nel 2001 dal Consiglio regionale, e con una serie di atti di indirizzo e orientamento verso i soggetti che intervengono a vario titolo sul territorio.

La tutela e valorizzazione paesistica dell'intero territorio regionale è quindi la scelta di fondo operata, coinvolgendo e responsabilizzando l'azione di tutti gli enti con competenze territoriali in termini pianificatori, programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela esplicitate dall'art. 1 delle Norme del piano:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti;
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Le tre finalità individuate - conservazione, innovazione, fruizione - si collocano sullo stesso piano e sono tra loro interconnesse. Il Piano però evidenzia come esse siano perseguibili con strumenti diversi, muovendosi in tal senso in totale coerenza con le indicazioni della Convenzione Europea del paesaggio.

Lo strumento normativo ha principalmente efficacia nei confronti della conservazione. La qualità degli interventi innovativi dipende dalla cultura degli amministratori e dei progettisti. Anche la consapevolezza e la fruizione dipendono da fattori che sono in gran parte sottratti al controllo amministrativo, mentre sono influenzate dagli investimenti e dalle politiche attive che le autorità di governo sono in grado di promuovere.

Finalità	Esempi di azioni utili
<p>Conservazione Conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificare le preesistenze da tutelare. • Esplicitare le norme di tutela. • Vigilare sull'applicazione e sull'efficacia delle norme. • Segnalare le amministrazioni che si sono distinte per la qualificata tutela del paesaggio • Paesaggio agrario: riconoscimento economico delle pratiche paesisticamente corrette.
<p>Innovazione Miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (costruzione dei "nuovi paesaggi").</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Superare il modello delle "zone di espansione" periferiche per ogni comune. • Polarizzare la crescita verso operazioni di riqualificazione urbana e insediamenti complessi di nuovo impianto. • Curare gli accessi alle città, l'immagine lungo le grandi strade, prevedere idonei equipaggiamenti verdi. • Estendere la prassi dei concorsi di architettura. • Fornire indicazioni metodologiche utili a collocare con consapevolezza i progetti nel paesaggio.
<p>Fruizione Aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, corsi sul paesaggio e la sua tutela. • Incoraggiare la partecipazione alle scelte urbanistiche e promuovere l'individuazione condivisa dei valori paesistici locali. • Potenziare e tutelare la rete dei percorsi di fruizione paesaggistica.

Le norme del piano declinano, conseguentemente alle finalità indicate, i compiti a cui devono rispondere tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché quelli di indirizzo progettuale, che è previsto vadano a comporre il cosiddetto "*Piano del paesaggio lombardo*". Vale a dire il sistema integrato di atti che agiscono ai diversi livelli al fine di migliorare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi lombardi. Un sistema complesso, che si costruisce e si aggiorna nel tempo, per il quale i diversi soggetti territoriali, e non solo la Regione, stanno lavorando intensamente in questi anni e che ora può trovare modalità di ulteriore affinamento e arricchimento alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e della l.r. 12/2005 di Governo del territorio.

In stretta coerenza con questi principi, la Regione Lombardia ha emanato in questi anni una serie di provvedimenti di elevata significatività e che vanno ora ad integrare ed aggiornare il Piano del paesaggio.

- I criteri relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani territoriali di coordinamento provinciali volti a far sì che sia garantita su tutto il territorio una attenta e articolata disciplina paesistica sovracomunale, precedentemente prevista in Lombardia solo all'interno dei parchi regionali. Disciplina che si fonda innanzitutto su una lettura interpretativa dei paesaggi provinciali, nonché sulla verifica delle eventuali criticità derivanti dalle pianificazioni e trasformazioni in corso, assumendo quindi un approccio dinamico e strategico.
- Le Linee guida per l'esame paesistico dei progetti che hanno dato operatività, a partire dal novembre 2002, a quella attenzione alla qualità paesistica degli interventi che il piano vuole sia presente su tutto il territorio, e quindi anche dove non si sia in presenza di ambiti tutelati per legge, portando così gradualmente amministratori, progettisti e cittadini a confrontarsi sulle loro visioni di paesaggio sulla base comune della proposta metodologica regionale e quindi delle chiavi di lettura in essa contenute.
- Gli specifici criteri regionali che, nelle due successive versioni del 1997 e del 2006, hanno accompagnato la subdelega agli enti locali delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, negli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica di legge, codificando indirizzi metodologici, contenuti della relazione e documenti di corredo, modulistica procedurale.
- Le modalità per la pianificazione comunale, che danno ampio spazio ai contenuti paesaggistici del Piano di Governo del Territorio, cogliendo con tempestività il particolare frangente normativo che darà il via ad una nuova generazione di piani urbanistici in Lombardia. Vengono valorizzate, in termini di politica paesistica locale, le specificità del nuovo strumento di pianificazione comunale e il ruolo dei comuni, fondamentale tanto per la declinazione locale delle indicazioni della pianificazione sovraordinata quanto per le possibilità di renderla attiva tramite un'azione puntuale coordinata di pianificazione, programmazione e valutazione dei progetti.
- In questi anni si è inoltre sviluppato un intenso lavoro con le Commissioni provinciali per l'individuazione dei beni paesaggistici, al fine di precisare il quadro delle tutele di legge ed arricchendolo con specifici documenti di disciplina paesaggistica puntuale e criteri di gestione degli interventi.

Oltre all'azione di indirizzo e regia regionale ci troviamo però ora di fronte agli esiti di un processo più ampio, che ha coinvolto anche gli altri enti con competenze territoriali e in particolare le Province.

- Quasi tutte le province lombarde hanno infatti già dato attuazione al Piano Paesistico del 2001 tramite la redazione, adozione e approvazione dei propri Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, con specifica attenzione ai contenuti paesistici. Si sono quindi già misurate con i temi della lettura dei paesaggi provinciali e la declinazione di politiche di tutela, valorizzazione e riqualificazione paesistica.

- Si sono inoltre inseriti nel percorso di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale i Piani Territoriali di Coordinamento di parco più recenti e alcune esperienze di pianificazione comunale, oltre a quelle di valutazione dei progetti.

La linea seguita, coerente nel tempo, si muove quindi sempre più verso un approccio strategico e integrato, che trova, nell'attuale quadro normativo, un ulteriore punto forza e convergenza nell'attenta considerazione degli aspetti paesaggistici all'interno del percorso di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, che costituirà per nuovi Piani Territoriali di Coordinamento e i nuovi Piani di Governo del Territorio un momento fondamentale e sostanziale del confronto allargato, chiamando in causa i diversi enti nell'individuazione delle migliori sinergie paesaggistiche attivabili.

L'obiettivo è quindi portare l'attenzione al paesaggio e alla qualità paesistica dei luoghi in modo più incisivo in tutti i piani, programmi e progetti che vanno ad agire sul territorio, vale a dire fare sì che si affermi una diffusa consapevolezza rispetto ai valori paesistici esistenti, che si vogliono tutelare e/o valorizzare, e rispetto a quelli nuovi che si vogliono costruire. Consapevolezza che deve essere assunta all'interno dei normali percorsi progettuali e pianificatori, che non possono ignorare il proprio insito ruolo di percorsi di costruzione di paesaggio, né possono ignorare che il paesaggio è un bene collettivo la cui gestione richiede confronto e condivisione.

Pensare al paesaggio come settore autonomo, a sé stante, a gestione "dirigistica", delle politiche territoriali è infatti una posizione concettualmente debole ed operativamente poco efficace se non impraticabile: il paesaggio normalmente non può contare su risorse proprie e si mantiene ed evolve con gli usi che le popolazioni concordano di farne; le riorganizzazioni delle amministrazioni pubbliche seguono ormai da tempo i principi di sussidiarietà e responsabilizzazione dei diversi enti, i documenti europei ci richiamano ad un approccio più concreto, propositivo e strategico.

Il percorso delineato è certamente lungo e impegnativo e sconta, sia la difficoltà culturale di molti soggetti che operano sul territorio a porsi "nel" paesaggio e conseguentemente a "progettare" paesaggio, sia la diffidenza di chi ha sempre operato in una gestione separata e maggiormente autoritaria delle politiche di tutela e teme che i processi di integrazione e decentramento in atto possano comportare una dispersione di attenzione sulle specificità e priorità paesaggistiche.

La strada segnata appare però nell'attuale quadro culturale, organizzativo e di confronto con l'Europa quella più credibile e sostenibile, sia in termini operativi e di efficacia, sia in riferimento all'applicazione corretta dei principi di sussidiarietà/responsabilità e adeguatezza, sostanzialmente in coerenza anche con quanto indicato dalla legislazione nazionale più recente.

Lo schema base del Piano Territoriale Paesistico approvato nel 2001 viene quindi confermato e rilanciato, con maggiore incisività, alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e regionale di riferimento e della maggiore consapevolezza di enti, operatori e cittadini derivante da questi sei anni di applicazione, nonché alle maggiori conoscenze disponibili e alla crescita culturale di tutti noi, anche a seguito dei confronti con altre realtà nazionali ed europee.

Pertanto il Piano paesaggistico regionale, quale sezione specifica del Piano territoriale regionale, assume, aggiorna e integra il Piano territoriale paesistico vigente, ribadendone i principi ispiratori che muovono dalla consapevolezza che:

- non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura del paesaggio, la cui costruzione passa innanzitutto per la conoscenza e la condivisione delle letture del paesaggio,
- tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione paesaggistica, anche se obiettivi di qualificazione paesaggistica e incisività della tutela sono differenziati a seconda delle diverse realtà e delle diverse caratteristiche di sensibilità e vulnerabilità dei luoghi,
- la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il paesaggio, ma la tutela e la valorizzazione dei differenti valori paesaggistici presenti sul territorio richiedono, per essere efficaci, di intervenire anche sulle scelte progettuali e sulle politiche di settore.

Vengono inoltre confermate sia la struttura normativa generale sia le letture dei differenti paesaggi regionali per Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici e vengono ribadite con forza le scelte fondative di maggiore rilievo, già testate e in larga parte recepite sul territorio, in particolare:

- la distinzione ma anche la correlazione tra Quadro di riferimento paesaggistico e Disciplina paesaggistica, con la cartografia di piano quale elemento cerniera, appartenente al primo ma riferimento per l'applicazione delle norme e degli indirizzi contenuti nella seconda;
- il sistema articolato e complesso di pianificazione paesaggistica denominato "Piano del paesaggio lombardo", regolato dai principi di maggiore definizione e gerarchico,
- l'attenzione paesaggistica delle scelte progettuali anche negli ambiti non assoggettati a tutela per legge, con la conferma dell'esame paesistico dei progetti,
- la necessità di chiare e trasparenti letture dei paesaggi locali e dell'individuazione di una conseguente disciplina paesaggistica all'interno di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di livello comunale e sovracomunale.

DUPLICE NATURA DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale ha duplice natura:

- di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo
- di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale in quanto quadro di riferimento è esteso all'intero territorio regionale.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale in quanto strumento di salvaguardia e disciplina del territorio è potenzialmente esteso all'intero territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione.

IL PIANO DEL PAESAGGIO LOMBARDO E LE SUE ARTICOLAZIONI

Gli atti e le politiche, di diverso livello, natura ed efficacia, rilevanti ai fini del perseguimento delle finalità enunciate, costituiscono nel loro insieme il Piano del Paesaggio Lombardo, che può essere definito come il corpus degli atti a specifica valenza paesistica vigenti in ogni momento.

IL PRINCIPIO DI MAGGIORE DEFINIZIONE

Si ritiene essenziale evitare che ci siano più discipline del paesaggio sovrapposte nel medesimo luogo. A questo fine, si introduce il *principio di maggiore definizione*, in base al quale, per ogni parte del territorio e in ogni momento, la disciplina paesistica da rispettare è quella e solo quella espressa dall'atto a specifica valenza paesistica più dettagliato in quel momento vigente. L'approvazione di un atto più definito supera l'efficacia normativa degli atti più generali riferiti al medesimo territorio, anche se non ne cancella le motivazioni e le argomentazioni.

Per questa ragione assume estrema importanza la *certificazione del livello di definizione paesaggistica* degli atti di pianificazione.

In sede di approvazione di ciascun atto a valenza paesistica, il medesimo provvedimento di approvazione ne certifica il livello di definizione, in base alla scala della cartografia, alla puntualità delle norme nonché all'ampiezza e qualità delle elaborazioni.

IL PRINCIPIO GERARCHICO

Sono evidenti i vantaggi (sul piano dell'efficienza operativa) ma anche i rischi (sul piano dell'efficacia dell'azione di tutela) del principio di maggiore definizione.

Pertanto sembra corretto ricordare che, accanto a questo principio, vige anche un'organizzazione gerarchica della pianificazione, in base alla quale un piano "sottordinato" deve attenersi alle indicazioni di quello "sovraordinato".

Di qui la chiara indicazione che il piano "più definito" può e deve arricchire e, per l'appunto, meglio definire le prescrizioni di quello più "generale", ma non può sovvertirne le strategie e le scelte fondamentali. Ove ciò avvenisse senza una esplicita retroazione dal livello particolare a quello generale (cioè senza una presa d'atto che la strategia generale è sbagliata o impraticabile o comunque da rivedere), il piano subordinato sarebbe illegittimamente approvato.

Quindi la connessione tra i due (o più) livelli deve essere verificata con cura in sede di approvazione del piano sott'ordinato. È pertanto necessario definire una gerarchia degli atti a valenza paesistica, tale per cui sia chiaro di quali finalità e obiettivi e indirizzi, precedentemente definiti, ogni momento della pianificazione e della gestione paesistica debba darsi carico.

L'ESAME PAESISTICO

L'esame degli interventi di trasformazione resta un momento centrale dell'azione di tutela e di promozione della qualità paesistica, anche in un sistema basato sulla pianificazione e nel quale i piani, o alcuni di essi, siano effettivamente presenti.

L'esame paesistico ha per oggetto tutti i progetti di intervento sul territorio che incidono sul paesaggio e la sua percezione.

È evidente che ciò che qui viene definito *esame paesistico* richiama in un certo senso le preventive autorizzazioni paesaggistiche previste dalla legge per i progetti ricadenti in ambiti tutelati.

L'esame paesistico opera però su base spaziale diversa, vale a dire gli ambiti non oggetto di tutela di legge, ed integra i procedimenti ordinari di assenso degli interventi senza modificarne i tempi, è quindi una modalità di valutazione endoprocedimentale.

D'altra parte se tutto il territorio è paesaggio, *qualunque* intervento di trasformazione del territorio è, *a priori, potenzialmente* rilevante ai fini paesistici.

Ovviamente, ciò non significa che tutti gli interventi siano anche effettivamente rilevanti sotto il profilo paesistico, o quanto meno tanto rilevanti da giustificare uno specifico momento di valutazione paesistica.

Poiché la selezione degli interventi secondo la rilevanza non avviene più automaticamente in base

alla preventiva classificazione del territorio, è necessario seguire un altro e diverso criterio. Questo criterio è stato individuato nell'impatto, inteso come la combinazione fra progetto e contesto. Ciò equivale a dire che l'impatto paesistico di un intervento non dipende né soltanto dalle caratteristiche del sito nel quale si colloca, né soltanto dalle caratteristiche dell'intervento stesso (ad esempio, la dimensione), ma dall'interazione tra le caratteristiche dell'uno e dell'altro. L'entità dell'impatto è l'elemento che suggerisce l'opportunità di un confronto /valutazione relativo alle scelte operate in termini di trasformazione del paesaggio, per arrivare al giudizio di impatto, come specificato nelle norme e nella d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002.

Le integrazioni sostanziali che il presente Piano Paesaggistico regionale introduce, e che vengono descritte in modo più esteso nei successivi paragrafi, riguardano in particolare:

- l'ampliamento del quadro conoscitivo, relativamente alle letture dei paesaggi della Lombardia, con elaborati a maggiore valenza iconografica e comunicativa, che possano essere in grado di contribuire in modo più diretto al raggiungimento di una maggiore consapevolezza e del senso di appartenenza rispetto alle diverse connotazioni paesaggistiche del nostro territorio e al contempo segnalare la volontà regionale di monitorarne le trasformazioni reali;
- una maggiore articolazione della disciplina regionale, che va ad interessare quei contesti e sistemi paesaggistici di rilevanza regionale (laghi, fiumi, navigli e canali etc.) contraddistinti talora da difficoltà e criticità in merito ad una corretta e coerente gestione, cercando di incidere sia in termini di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei diversi enti sia tramite l'individuazione di indirizzi e di disposizioni immediatamente prevalenti;
- una maggiore integrazione tra politiche paesaggistiche e altre politiche di settore, come per esempio quelle ambientali e di difesa del suolo, quelle agricole e turistiche, quelle infrastrutturali ed energetiche, ricercando adeguate forme di dialogo e sinergie operative, ma anche fornendo una griglia normativa in grado di chiarire i reciproci rapporti;
- la descrizione del complesso tema del degrado paesaggistico e dei rischi di degrado, e la declinazione dei conseguenti orientamenti normativi e di indirizzo per la riqualificazione delle situazioni già in parte o in toto compromesse e la prevenzione di futuri fenomeni di compromissione;
- il completamento degli indirizzi e delle disposizioni per la pianificazione comunale, provinciale delle aree protette, al fine di rendere le azioni di piano più incisive e coordinate, e coerenti con i criteri di monitoraggio e controllo che la Regione si sta dando anche tramite il SIT integrato;
- ribadire e rinforzare un approccio propositivo e non solo difensivo della pianificazione paesaggistica (per esempio tramite la definizione della rete verde e dei programmi e progetti di riqualificazione paesaggistica);
- dare maggiore enfasi alla valorizzazione dei percorsi e dei luoghi che possono contribuire a sviluppare ulteriori e auspicabili modalità di fruizione e apprezzamento del paesaggio, con specifica attenzione ai valori visuali e panoramici (percorsi panoramici, tracciati guida paesaggistici, belvedere ..) ma anche storico-culturali e naturali (siti UNESCO, geositi, centri e insediamenti storici).

La definizione degli elaborati del Piano Paesaggistico regionale conclude un lungo percorso di confronto intraregionale e tra Regione e enti e soggetti locali,

particolarmente serrato negli ultimi due anni, che è nel complesso volto a dare maggiore efficacia alle politiche di governo territorio e del paesaggio e a porre le basi per la costruzione dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale.

I contenuti del presente piano non possono quindi esser pienamente apprezzati se non si mettono in luce anche gli sforzi compiuti al fine di costruire un sistema di monitoraggio e controllo della corretta applicazione del piano medesimo e delle trasformazioni del paesaggio.

Si vuole qui sinteticamente richiamare quali sono gli esiti attesi in tal senso per i diversi livelli di azione.

- Tutti Piani territoriali di coordinamento di Parchi e Province vengono controllati e verificati nei loro contenuti paesaggistici e coerenze con il presente piano a livello regionale, seppur con modalità differenti nei due casi, garantendo una trasposizione e specificazione coerente della disciplina regionale tramite i contenuti paesaggistici che assumono carattere prescrittivo prevalente ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/2005. Le norme relative ai contenuti dei PTC provinciali sono state aggiornate in tal senso, tenendo conto anche dei lavori in corso per la revisione del documento regionale di criteri che meglio sviluppa questo aspetto e contiene uno schema di legenda unificata, costruita con le province, che diverrà riferimento metodologico per la costruzione dei diversi livelli informativi del SIT integrato. L'azione regionale potrà in questo modo non solo verificare e controllare i contenuti dei singoli piani, ma anche costruire un quadro complessivo delle letture e indicazioni/disposizioni e programmazioni paesaggistiche provinciali, confrontando, su parametri e sistemi tra loro coerenti, le previsioni sull'intera regione.
- La Giunta regionale, come detto, ha già definito i contenuti paesaggistici dei Piani di Governo del Territorio (PGT), ha però conseguentemente individuato alcuni livelli informativi comunali che entreranno anch'essi a far parte del SIT integrato, permettendo di monitorare l'attuazione dei propri indirizzi e delle disposizioni del presente piano, posto che comunque alle Province spettano le verifiche puntuali di competenza con riferimento alle indicazioni e disposizioni di livello provinciale. Al fine comunque di assicurare alla Regione un controllo diretto sugli ambiti di rilevanza regionale considerati più vulnerabili, e sui quali il presente piano detta disposizioni specifiche, è prevista l'applicazione del comma 8 dell'art. 13 della l.r. 12/2005, con il conseguente invio del Documento di piano adottato alla Regione, che effettuerà il controllo sul corretto recepimento delle disposizioni paesaggistiche regionali.
- La normativa del Piano Paesaggistico provvede, inoltre, a definire alcuni principi e disposizioni generali anche in merito ai rapporti tra tutela del paesaggio e Pianificazioni e programmazioni di settore, dando coerenza normativa a percorsi già in atto su alcuni fronti, come per il Piano di sviluppo rurale e i Piani di smaltimento rifiuti, ad alcuni "in fieri", come per i Piani cave, e ad altri che è previsto siano sviluppati a breve, per esempio le infrastrutture e i piani energetici. I contenuti della normativa permetteranno di agire con maggiore incisività e chiarezza nei documenti di competenza dei suddetti settori al fine di assicurare all'origine il contenimento dei possibili fenomeni di degrado e far decollare alcuni interventi di riqualificazione e migliorativi.
- Il Piano insiste molto sulla necessità di far maturare un approccio progettuale più consapevole nei rapporti con il paesaggio. Il livello del progetto è quindi un anello importante del sistema di verifica e controllo della corretta attuazione del Piano del Paesaggio Lombardo nel suo complesso. Per quanto riguarda le aree assoggettate a tutela di legge si è già iniziato un percorso in tal senso ai fine della messa a punto

dell'accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e per il paesaggio relativo alla documentazione per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica del 4 agosto 2006. Nel futuro questa modalità di lavoro si estenderà coinvolgendo altri territori, e puntando non solo alla verifica della corretta applicazione della procedura e all'adeguatezza degli elaborati ma anche degli esiti progettuali che ne sono conseguiti. Un'azione analoga potrà riguardare anche l'applicazione delle Linee guida per l'esame paesistico dei progetti, che, se sviluppata su base volontaria dagli Enti locali, potrà configurarsi in modo più efficace come supporto collaborativo.

- E' sempre però utile ricordare che monitoraggio e controllo di piani, programmi e progetti non esauriscono sicuramente le necessità di monitoraggio e controllo delle trasformazioni del paesaggio. I 35 punti descritti nelle corrispondenti 35 schede dell'Osservatorio dei paesaggi di Lombardia, costituiscono il riferimento per un'azione regionale diretta per il monitoraggio delle trasformazioni sul territorio, con la duplice valenza di stazioni base del futuro osservatorio e di stimolo ad un'azione locale più consapevole alla luce dell'osservazione in corso.

GLI ELEMENTI DI INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) ha quindi, in base alla l.r. 12/2005, natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico, si è pertanto proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la convenzione Europea del paesaggio e con il D. Lgs. 42/2004..

In realtà, il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente, già include la gran parte degli elementi di contenuto indicati all'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare già si riferisce al concetto di paesaggio contenuto nella "Convenzione Europea del paesaggio", introducendo l'attenzione paesaggistica su tutto il territorio e una visione della tutela non prettamente conservativa ma anche di attenta qualificazione dei nuovi interventi di trasformazione del territorio.

Infatti, il Piano suddetto contiene un'efficace lettura e descrizione dei paesaggi della Lombardia (lettera *a*) del comma 1 dell'art. 143 e comma 2 dell'art. 135), articolata per Unità tipologiche di paesaggio e Ambiti geografici, che evidenzia luoghi e caratteri connotativi emblematici di ciascun ambito e viene assunta quale riferimento per la declinazione di specifici Indirizzi di tutela per singole Unità (lettere *d*) ed *e*) del comma 1, art. 143). La lettura evidenzia anche le tendenze trasformative in corso (lettera *c*), comma 1 art. 143) e le criticità paesaggistiche che ne possono derivare, poi riprese in forma di conseguenti raccomandazioni, negli Indirizzi citati, in alcune parti della normativa (ambiti di elevata naturalità, centri e nuclei storici, viabilità storica e di interesse paesistico) e nella parte seconda degli stessi Indirizzi di tutela. Per una più attenta gestione delle trasformazioni (lettera *h*) comma 1 art. 143 e *b*) comma 3 art. 135) il piano ha introdotto l'esame paesistico dei progetti, per gli ambiti non tutelati, e i Piani di sistema che definiscono indirizzi e cautele specifiche per la pianificazione, programmazione e progettazione delle reti della mobilità, di quelle energetiche, della tele e radio comunicazione. Per l'individuazione di aree e ambiti assoggettati a specifica tutela di legge (lettera *b*) comma 1 art. 143) il Piano approvato nel 2001 già poteva fare

riferimento al Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA) che ormai siamo tutti abituati ad utilizzare, dandone per scontata esistenza ed aggiornamento, ma che costituiva allora, ma anche oggi, un'eccellenza nel quadro nazionale. Per la scelta operata, nel Piano del Paesaggio Lombardo sono presenti sia le indicazioni e disposizioni contenute nella disciplina paesistica regionale, che incidono su tutto il territorio, sia i Criteri che guidano le funzioni amministrative per l'autorizzazione paesaggistica, già emanati nel 1997 e poi nel 2006 aggiornati ed ulteriormente arricchiti, nonché tutti gli atti relativi a disciplina e criteri di gestione di specifiche aree, per quanto riguarda gli ambiti tutelati. L'applicazione del piano si applica in questo caso sia attraverso i diversi strumenti di pianificazione di vario livello sia tramite i suddetti criteri (lettera *f*) comma 1 art. 143 e lettera *a*) comma 3 art. 135). E' però significativo segnalare, anticipando in parte quanto evidenziato nel paragrafo finale della suddetta relazione, che le categorie di aree e ambiti di tutela a maggiore estensione rispondono comunque ad ulteriori disposizioni specifiche: i boschi alla legge forestale regionale e correlati piani di settore, i parchi e le riserve regionali ai Piani territoriali di coordinamento e ai Piani di gestione che ai sensi della precedente legislazione regionale già avevano contenuti e valenza paesistica. La tutela degli ambiti di elevata naturalità (art. 17 delle norme di piano) salvaguarda inoltre ambiti molto più estesi dei territori di montagna individuati dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

Le eventuali carenze rispetto alle disposizioni dell'art. 143 del d. lgs. 42/2004 del Piano del paesaggio, nella sua configurazione vigente, riguardano, pertanto, in parte i fiumi e i laghi e i temi del degrado e della riqualificazione del paesaggio, sicuramente già presenti ma non sviluppati in modo compiuto.

L'opportunità di aggiornamento del Piano territoriale paesistico regionale, correlata alla redazione del Piano Territoriale Regionale, ha offerto però la possibilità di proseguire più incisivamente sulla linea regionale già segnata, prendendo anche spunto dalle numerose sollecitazioni derivanti sia dal D. Lgs. 42/2004 che dalla l.r. 12/2005 in riferimento alla sempre più forte integrazione tra pianificazione territoriale e urbanistica e pianificazione del paesaggio, ma anche di maggiore correlazione, come detto, con le altre pianificazioni del territorio, e in particolare quelle di difesa del suolo, quelle agricole, quelle ambientali e culturali, quelle relative alle infrastrutture tecnologiche, della mobilità ed energetiche. E, come meglio precisato successivamente, ha fornito la possibilità di incidere in modo forte e sostanziale sulla tutela, valorizzazione e riqualificazione dei sistemi idrografici superficiali, componente fondamentale dell'immagine e ricchezza dei paesaggi della Lombardia e di definire i principi fondativi per le politiche di riqualificazione del paesaggio e di contenimento del degrado.

Si confermano quindi nel presente piano le disposizioni generali del Piano del 2001, ed in particolare il sistema di pianificazione paesaggistica sviluppato complessivamente dal Piano del Paesaggio Lombardo, formato dagli atti di specifica valenza paesaggistica prodotti dalla Regione (PTR), delle Province (PTC Provinciali), degli Enti gestori delle aree protette (PTC dei Parchi e Piani di gestione delle Riserve) e dei Comuni (PGT), in un'ottica di sussidiarietà e responsabilità dei diversi livelli di governo del territorio e secondo il principio di integrazione tra pianificazione del paesaggio e pianificazione del territorio e delle città. Si conferma e si rafforza però, in questo quadro, il ruolo del Piano paesaggistico regionale quale riferimento e disciplina del governo del territorio della Regione Lombardia. Le nuove misure di indirizzo e di prescrittività paesaggistica tengono infatti conto delle priorità e degli obiettivi messi a sistema dal Piano Territoriale Regionale, e questo ultimo, viceversa, delinea nella

declinazione di orientamenti, obiettivi tematici e azioni per lo sviluppo futuro del territorio lombardo le modalità di integrazione con gli obiettivi di tutela, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi di Lombardia.

Il tema di maggiore complessità introdotto, anche alla luce di quanto richiesto dal Codice per i Beni culturali e il paesaggio, in particolare nell'art 143, comma 1, lettera g), riguarda, come già annunciato, l'individuazione delle aree significativamente compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico, e la proposizione di specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado. E' importante segnalare che, trattandosi di tema nuovo, la stessa definizione dei concetti di degrado, compromissione o rischio di degrado paesaggistico ha richiesto un lungo confronto tra esperti ed enti deputati alla pianificazione territoriale.

Vengono introdotte in tal senso nella cartografia del Piano paesaggistico specifiche tavole volte ad evidenziare le situazioni di maggiore attenzione, in termini e su scala regionale, per l'individuazione delle aree e degli ambiti di degrado paesaggistico riconosciuto e per la presenza di processi potenzialmente generatori di degrado paesaggistico, definendo di conseguenza specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione e di contenimento di tali processi, dando anche indicazioni di priorità in merito agli interventi di compensazione territoriale ed ambientale inseriti in una prospettiva di miglioramento del paesaggio interessato dalle trasformazioni.

Unitamente all'introduzione articolata del tema del degrado paesaggistico, si è ritenuto poi opportuno aggiornare il P.T.P.R. del 2001 tenendo conto:

- di quanto emerso in questi anni di attuazione e dal confronto con gli enti locali, in particolare le province, e dal recente percorso di Valutazione Ambientale Strategica del Piano territoriale regionale
- della disponibilità di nuove elaborazioni e di nuovi dati regionali
- delle priorità tematiche di attenzione già indicate nei documenti preparatori del Piano territoriale regionale
- delle necessità di aggiornamento della normativa in riferimento al nuovo quadro di disposizioni nazionali e regionali
- di una maggiore correlazione con le politiche di difesa del suolo e dell'ambiente, oltre che con quelle agricole.

In particolare, con riferimento a quanto indicato alla lettera b) del comma 3 dell'art. 135 del D.Lgs. 42/04 e alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e paesaggistica del PTR, sono stati introdotti a livello cartografico e normativo i seguenti temi di attenzione:

- tutela e valorizzazione dei laghi lombardi
- rete idrografica naturale fondamentale
- infrastruttura idrografica artificiale della pianura
- geositi di rilevanza regionale
- siti UNESCO
- rete verde regionale
- belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio

In coerenza con il quadro legislativo nazionale e quello normativo e programmatico regionale, sono stati inoltre aggiornati e integrati i riferimenti informativi e normativi relativi a:

- sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000
- strade panoramiche e tracciati guida paesaggistici
- centri, nuclei ed insediamenti storici
- infrastrutture per la mobilità, dei corridoi tecnologici e dei nuovi impianti di produzione di energia

Sono state infine riviste e aggiornate, sulla base dei nuovi riferimenti legislativi e delle necessità di chiarimento emerse dal confronto con il territorio, le parti normative relative agli indirizzi per la pianificazione comunale e territoriale e la sezione programmatica delle norme, con anche specifica attenzione, per quest'ultima, come detto, allo sviluppo del SIT integrato e dell'Osservatorio della programmazione territoriale, nonché alle priorità di aggiornamento e arricchimento progressivo del Piano paesaggistico nel tempo.

L'azione di aggiornamento ha quindi proceduto a tutto campo, interessando sia l'integrazione del quadro di riferimento paesistico sia la revisione della disciplina paesistica regionale in essere.

In particolare è stato integrato il quadro descrittivo dei paesaggi della Lombardia (volume 2 del PTPR) con due elaborazioni specifiche:

Osservatorio paesaggi lombardi: le schede relative ai 35 punti di osservazione del paesaggio, individuati a livello regionale incrociando le categorie delle unità tipologiche di paesaggio con gli ambiti storici geografici, già individuati nel P.T.P.R.. In tal modo si è potuto definire per diversi contesti sub-regionali uno specifico paesaggistico, composto da un'immagine principale (di apertura) che potrebbe costituire, con il tempo, una sorta di 'stazione fissa di osservazione sul paesaggio' per coglierne le future trasformazioni, e da una serie di immagini a corredo che pongono in risalto le specificità, i dettagli, le sfumature di ciascun ambito territoriale. Potranno poi essere individuati nel tempo nuovi punti di osservazione a livello regionale, provinciale e comunale. A queste schede se ne aggiungono 14 relative ai più importanti belvedere della Lombardia, quali luoghi consolidati di contemplazione del paesaggio.

Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado: la illustrazione dei fenomeni indagati ai fini della individuazione degli ambiti regionali di maggiore attenzione ai fini della ricognizione delle situazioni di degrado e compromissione del paesaggio in essere e di quelli a maggior rischio, che richiedono l'attivazione di politiche di contenimento dei possibili futuri processi di degrado, con evidenziazione dei risultati dell'indagine in riferimento ai macro sistemi territoriali lombardi e le fonti dati disponibili e utilizzate.

La cartografia di piano è stata aggiornata nel suo complesso, anche ai fini miglioramento dei livelli di georeferenziazione dei dati e rinnovandone la forma grafica, integrandone dati e contenuti alla luce di quanto sopra indicato. La cartografia base del piano è ora composta dalle seguenti tavole:

- Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche
- Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
- Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura
- Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
- Tavola E – Viabilità di rilevanza regionale
- Tavola F – Riquilibrata paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

Consequente alla revisione delle tavole è l'aggiornamento dei repertori correlati e degli Abachi, in particolare per quanto riguarda il volume 1 "appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale"

Sono inoltre presenti altre tavole che rispondono alla necessità di dare ulteriori supporti operativi in fase di lettura e attuazione del piano, in particolare: un quadro di maggiore dettaglio in riferimento allo stato delle tutele in essere negli ambiti dei grandi laghi in subrici sovrapposto all'ambito di attenzione introdotto dal Piano paesaggistico regionale, la possibilità di vedere in formato più leggibile le carte di lettura delle singole tematiche considerate per la lettura dei fenomeni di degrado del paesaggio già contenute nella relazione illustrativa specifica, il quadro sinottico degli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04 già comunque disponibili sul S.I.B.A. regionale:

Tavole D 1a, 1b, 1c, 1d – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi in subrici

Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti

Tavole I – Quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge

L'aggiornamento e integrazione dei contenuti e dei dati del Piano paesaggistico regionale ha comportato anche l'integrazione e revisione dei contenuti normativi e di indirizzo con specifico riferimento a:

- parziale aggiornamento della Parte terza degli Indirizzi di tutela "Ambiti territoriali di successivo aggiornamento"
- l'integrazione degli stessi Indirizzi con una "Parte quarta – Riqualficazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado", che delinea un quadro complessivo delle possibili situazioni e cause di degrado e compromissione del paesaggio, considerando i diversi fenomeni, le criticità che ne possono derivare e le azioni utili che possono essere messe in campo dai diversi enti territoriali a livello di politiche, piani, e progetti.
- revisione complessiva della Normativa per i necessari aggiornamenti di carattere giuridico e per l'introduzione dei temi integrativi sopraevidenziati, come meglio specificato nel successivo paragrafo

La parte prima e la parte seconda degli Indirizzi di tutela e i Piani di sistema non sono stati oggetto di aggiornamento.

Aggiornamento e integrazione della normativa

L'aggiornamento normativo è stato volto a confermare, come detto, l'impianto complessivo del sistema di pianificazione paesaggistica su più livelli, ormai consolidato, tenendo conto del quadro di competenze e dei compiti specifici attribuiti attualmente ai diversi strumenti di pianificazione, ai sensi della l.r. 12/05 e di quanto richiesto dalla normativa nazionale.

Sul piano dei contenuti specifici della disciplina di livello regionale sono state operate alcune integrazioni in funzione:

- della l.r. 12/05, in particolare per quanto riguarda l'attenzione rivolta ai corridoi tecnologici e della mobilità e al sistema paesistico rurale
- del D. Lgs 42/04, in riferimento ai raccordi richiesti con le politiche ambientali e di difesa del suolo, alla salvaguardia dei siti UNESCO e del paesaggio agrario, al contenimento del consumo di suolo e in particolare al tema dell'individuazione delle situazioni di degrado e a rischio di degrado, con conseguente definizione degli indirizzi per la riqualificazione e delle azioni per il contenimento del futuro degrado
- delle priorità di preservazione ambientale già evidenziate nel documento di piano presentato alla Giunta regionale: fiumi, laghi, navigli, geositi, nonché necessario raccordo con sistemi verdi e rete ecologica

Le indicazioni hanno inoltre tenuto conto, rispetto ai punti sopravveidenziati, di quanto emerso negli incontri con le province e di quelli sul territorio per il PTR, nonché dei workshop VAS per la pianura.

Sul piano programmatico, le norme sono state riviste in funzione di quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della l.r. 12/05 (SIT e Osservatorio) e in funzione di una semplificazione delle procedure di individuazione delle azioni regionali per il paesaggio nonché dei necessari raccordi con le politiche delle regioni confinanti.

Vanno infine segnalati due criteri di semplificazione e buon senso adottati.

- A livello cartografico, l'individuazione degli ambiti di attenzione ha seguito, ove possibile, limiti amministrativi e perimetrazioni di specifici ambiti già in essere (ambiti art. 142 del D. Lgs. 42/2004, fasce del Piano di Assetto idrogeologico ecc)
- A livello normativo-procedurale si è cercato di riferirsi, ove possibile, a normative e procedure già in uso, e quindi sperimentate, e/o a disposizioni e limitazioni specifiche prevalenti.

Parte prima - Disposizioni generali

Vengono confermati l'intero impianto, sia in riferimento alle finalità della pianificazione paesaggistica che ai compiti e principi che regolano il funzionamento del **Piano del Paesaggio**, quale sistema organico della pianificazione paesaggistica articolato su più livelli, in base al principio di sussidiarietà e responsabilità dei diversi enti di governo del territorio e al principio di integrazione tra pianificazione territoriale e urbanistica e politiche di tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio. L'aggiornamento dell'art. 3, relativo agli atti costituenti il Piano del paesaggio Lombardo, tiene conto del nuovo quadro legislativo e normativo che si è venuto configurando in questi anni.

Parte seconda - Il Piano paesaggistico regionale

Viene confermata la struttura del piano nella sua organizzazione ed efficacia di Quadro di riferimento paesaggistico e Disciplina paesaggistica del territorio.

Le integrazioni e gli aggiornamenti significativi riguardano soprattutto il Titolo III - Contenuti e disposizioni operative del Piano Paesaggistico Regionale che recepisce i

nuovi articoli relativi ai contenuti integrativi di livello regionale e aggiorna quelli esistenti integrando e rivedendo in parte le norme relative alla viabilità di interesse paesaggistico e ai centri e nuclei storici.

In termini di disciplina, in particolare, viene **confermata l'attenzione regionale per:**

- la tutela degli **ambiti di elevata naturalità della montagna**, la norma viene confermata nei suoi obiettivi e strumenti operativi, al fine di orientare la pianificazione locale verso scelte sempre più attente alla salvaguardia dei residui caratteri di naturalità e dei valori paesaggistici correlati alla struttura insediativa e agricola tradizionale, con specifico riferimento alle opportunità di valorizzazione in termini di nuove forme di turismo sostenibile e di riqualificazione delle situazioni di degrado.
- il riconoscimento e la tutela della **viabilità storica e d'interesse paesistico**, comprende ora un più esplicito riferimento all'individuazione degli elementi regionali di attenzione, con indicazioni specifiche per il recupero delle strade del Passo dello Spluga, del Passo dello Stelvio e Gardesana occidentale, per la riqualificazione e la promozione della viabilità di interesse panoramico e di fruizione ambientale, per il controllo della cartellonistica sulle strade panoramiche.
- Individuazione e tutela dei **centri e nuclei storici**, la norma è stata aggiornata in riferimento alla nuova strumentazione urbanistica e con esplicita specifica attenzione anche agli insediamenti rurali storico-tradizionali e alle componenti urbane ed edilizie della prima metà del Novecento, e dando maggiore responsabilità al ruolo pianificatorio comunale in termini di strategie integrate di recupero.

Vengono invece **riviste le indicazioni per Barco Certosa**, demandando allo specifico piano paesistico di dettaglio approvato dalla Provincia di Pavia, e **per gli ambiti di contiguità ai parchi regionali**, considerate ormai superate alla luce della definitiva approvazione dei PTC dei parchi ivi richiamati.

I temi di nuova attenzione introdotti, con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e paesaggistica del PTR e alle disposizioni del D. Lgs. 42/04 e della l.r. 12/05, riguardano invece prioritariamente:

- l'idrografia naturale e artificiale che contraddistingue storicamente la Lombardia come un paesaggio delle acque, connotandone scenari naturali e agrari oltre che l'organizzazione storica degli insediamenti;
- la rete verde, spesso correlata all'idrografia, che riveste elevate potenzialità in termini di ricomposizione dei paesaggi rurali ma anche di ridefinizione dei rapporti tra città e campagna, di opportunità di fruizione dei paesaggi di Lombardia e di tutela della biodiversità regionale;
- i geositi quali manifestazioni diversificate di luoghi di particolare rilevanza dal punto di vista geologico, morfologico e mineralogico e paleontologico che rappresentano non solo rilevanze significative in termini di diretta connotazione paesaggistica del territorio ma anche di connotazione storico-sociale degli stessi;
- i siti inseriti nell'elenco del patrimonio dell'UNESCO, quali rilevanze identitarie di valore sovraregionale;
- la rete dei luoghi di contemplazione, percezione e osservazione del paesaggio;
- il grande tema della riqualificazione delle situazioni di degrado paesaggistico di contenimento dei processi che potrebbero portare a nuove forme di degrado,

abbandono o compromissione dei valori e delle diverse connotazioni paesaggistiche regionali.

“La tutela e valorizzazione dei **laghi lombardi**” è una norma complessa e articolata che vuole porre l’attenzione di enti e operatori sulla grande rilevanza paesaggistica dei numerosi e diversi specchi e contesti lacuali, partendo da indicazioni generali per laghi alpini, laghi prealpini e collinari, laghetti di cava, per evidenziare quindi le indicazioni e disposizioni specifiche relative alla eccezionale rilevanza paesaggistica della pianura costituita dai **laghi di Mantova**, con la previsione di un’azione di controllo pianificatorio regionale su più livelli, che si esplica sia tramite la copianificazione paesaggistica sia attraverso la verifica del PGT di Mantova ai sensi del comma 8 art. 13 della l.r. 12/2005. Particolare spazio è dato ai grandi laghi insubrici, che rappresentano una connotazione lombarda di valore paesaggistico riconosciuto ben oltre i confini regionali.

Per i **sei grandi laghi insubrici**, Lago Maggiore, lago di Lugano, Lago di Como, Lago d’Iseo, Lago d’Idro e Lago di Garda, vengono in particolare individuati:

- Un **ambito di salvaguardia dello scenario lacuale** con specifici indirizzi per la pianificazione e i progetti di trasformazione locale, al fine di pervenire ad una politica paesaggistica maggiormente integrata e organica in riferimento all’ambito di percezione e connotazione del bacino lacuale, considerandone le specificità dei sistemi naturalistici e storico-culturali e le relazioni che li correlano;
- Indirizzi di maggior dettaglio per la pianificazione locale in riferimento alle **sponde lacuali, intese come territori compresi nella fascia a lago di 300 metri oggetto di specifica tutela ope legis**, questi territori, in virtù dell’elevata sensibilità del paesaggio ma anche delle forti pressioni che vi insistono, richiedono particolari cautele in fase di definizione delle politiche di sviluppo locale. Per questo sono previsti indirizzi specifici per i PGT e una norma transitoria di salvaguardia che sospende le trasformazioni più incidenti fino all’adeguamento della pianificazione comunale, specifiche limitazioni in riferimento ad alcune tipologie di intervento particolarmente impattanti, un maggiore coordinamento tra gli enti locali in riferimento alla valutazione paesaggistica delle previsioni di nuovi porti o approdi, infine è richiesto l’invio in Regione dei nuovi PGT, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della l.r. 12/2005, per la verifica del recepimento delle suddette disposizioni;
- **Per ciascun lago** vengono inoltre evidenziate alcune **specifiche peculiarità paesaggistiche** da salvaguardare e valorizzare al fine di tutelarne l’identità morfologica, naturalistica e culturale.

L’attenzione per la tutela della **rete idrografica naturale** fondamentale nel suo complesso trova sviluppo in uno specifico articolo che innanzitutto afferma **il riconoscimento della rilevanza paesaggistica dei sistemi fluviali**, per evidenziarne quindi alcuni indirizzi generali di tutela nonché la volontà regionale di promozione e **valorizzazione dei processi di pianificazione integrata** relativi a singoli sottobacini o di parti di essi.

Per il **fiume Po**, l’azione di tutela si articola maggiormente, ricercando coerenze con le altre pianificazioni e programmazioni che vi insistono, ribadendo però il ruolo che il grande fiume riveste nella costruzione storica sia dei paesaggi naturali che antropici della Bassa; vengono in tal senso individuati due diversi ambiti di riferimento:

- **Per l’ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04** (golena e territorio compreso entro i 150 metri dall’argine maestro) è previsto

che si applichino, oltre alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po per le fasce A e B, alcune specifiche salvaguardie e indirizzi in merito alla tutela e valorizzazione del sistema fluviale, tenendo conto dei programmi di preservazione ambientale e sviluppo turistico in essere e con particolare attenzione alla salvaguardia dell'argine maestro e territori contermini, per i quali vengono estese le limitazioni in vigore per le fasce B del PAI; anche in questo caso, stante la sensibilità paesaggistica dell'ambito, è richiesto l'invio in Regione dei nuovi PGT ai sensi dell'art. 13 comma 8 della l.r. 12/2005, per la verifica del recepimento delle suddette disposizioni;

- Viene inoltre individuato **un ambito di riferimento per la tutela paesaggistica del sistema vallivo**, coincidente con la fascia C del PAI, dove vengono dettati specifici indirizzi per la pianificazione locale in riferimento ad integrazione della rete verde, valorizzazione beni culturali e paesaggistici, contenimento consumi di suolo, migliore integrazione di particolari interventi.

L'Infrastruttura idrografica artificiale della pianura è il titolo della norma introduce e articola le attenzioni paesaggistiche regionali sull'intero sistema idrografico artificiale, considerando sia i principali navigli storici e canali di bonifica e irrigazione sia la rete irrigua nel suo complesso con anche specifico riferimento ai fontanili.

L'articolazione normativa è volta a focalizzare l'attenzione di enti locali ed enti gestori dei consorzi di bonifica e riordino irriguo sul valore paesaggistico e ambientale del sistema idrografico artificiale, nonché a promuoverne la cooperazione su obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica condivisi e di livello sovralocale e sovrasettoriale, considerando distintamente:

- **Naviglio Grande e Naviglio di Pavia**, i punti principali dell'impianto normativo riguardano: la promozione di un migliore coordinamento dei criteri di intervento su naviglio e alzaie per l'intera asta; la previsione di una fascia di maggiore attenzione, con una disposizione transitoria di salvaguardia fino 100 metri dalle sponde che prevede la sospensione delle trasformazioni più incidenti fino alla definizione di una specifica disciplina e limitazioni per particolari interventi; la finalizzazione della fascia di 10 metri lungo le sponde alla valorizzazione del sistema naviglio-alzaie e correlata gestione idraulica;
- **Naviglio Martesana** si rimanda alla specifica d.g.r. di dichiarazione di notevole interesse pubblico e correlata disciplina paesaggistica di dettaglio;
- **Altri navigli e principali canali di bonifica e irrigazione** anche in questo caso la norma mira a più obiettivi: il migliore coordinamento dei criteri di intervento su canale e alzaie per l'intera asta, l'individuazione di una fascia di maggiore tutela con norma transitoria di salvaguardia fino a 50 metri dalle sponde in attesa dei PGT, la previsione di utilizzo per soli interventi di valorizzazione del sistema naviglio-alzaie e gestione idraulica per la fascia dei 10 metri contigua alle sponde;
- **Rete irrigua**, vengono individuati criteri generali di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica e ambientale della rete nel suo complesso, vengono inoltre richiamati in tal senso i compiti dei PTC Provinciali e di Parco in coordinamento con i consorzi di riordino irriguo;
- **Fontanili**, è prevista la tutela di quelli ancora attivi in virtù del valore ecosistemico, simbolico e culturale che rappresentano nel paesaggio della pianura irrigua.

Il riconoscimento della **Rete verde** quale strumento e sistema di **ricomposizione paesaggistica del territorio** pone in evidenza il carattere progettuale della tutela e valorizzazione delle componenti verdi del paesaggio naturale, rurale e periurbano, che si coordinano con lo schema di rete ecologica regionali, perseguendo però l'obiettivo specifico di messa in valore dei paesaggi regionali, di riqualificazione paesaggistica dei contesti degradati o destrutturati e di riconnessione dei paesaggi urbani e rurali, di promozione di forme sostenibili di fruizione del territorio. La norma procede alla **individuazione degli ambiti prioritari regionali di riferimento**, alla definizione delle **finalità** generali della rete verde in termini paesaggistici, specificando in tal senso i **compiti dei PTC** di parco e provinciale e l'articolazione delle diverse **componenti della rete verde provinciale**, individua inoltre i piani di settore e i progetti e programmi che contribuiscono alla sua costruzione ai diversi livelli.

Del ruolo paesaggistico riconosciuto ai **Geositi** si è già detto, gli **indirizzi e le disposizioni** introdotti per la tutela dei **geositi di rilevanza regionale** (ne sono stati individuati 264) **da specificarsi tramite i PTC provinciali e di parco**, si muovono in riferimento alla diversa classificazione operata a livello regionale rispetto all'interesse prevalente dei singoli siti e, quindi, alle esigenze di tutela ma anche di valorizzazione correlate alla particolare connotazione ambientale o morfologica, piuttosto che di salvaguardia totale, stante il valore scientifico relativo ai caratteri geologici, mineralogici ecc.. Particolare **attenzione è riservata in tal senso all'Oltrepò pavese**.

Siti UNESCO, la norma di raccordo e integrazione tra le misure di pianificazione paesaggistica ai diversi livelli e piani e programmi di tutela, promozione e gestione dei Siti UNESCO è orientata a fornire le coordinate per una efficace cooperazione tra i diversi enti e attori interessati, ma anche a rimarcare l'interesse regionale nelle azioni per ulteriori integrazioni degli elenchi con segnalazione di altri siti.

L'articolo specificamente dedicato a **Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione** del paesaggio lombardo, vuole porre l'accento sull'intrinseco valore visuale del paesaggio e sulle opportunità che una corretta gestione di questo aspetto rappresentano anche in termini di valorizzazione del paesaggio e del territorio. La norma prevede specifici indirizzi per la tutela e valorizzazione dei luoghi di maggiore rilevanza regionale per la contemplazione del paesaggio (belvedere da recuperare e valorizzare) e la percezione panoramica (visuali sensibili da salvaguardare), recependo ed integrando in tal senso i repertori già vigenti. Vi è inoltre l'introduzione dei punti di osservazione del paesaggio e delle sue trasformazioni, correlati alle specifiche schede descrittive, previste ad integrazione del volume 2 del piano, quale riferimento per il futuro osservatorio.

Riqualificazione paesaggistica di aree e ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado, il nuovo tema introdotto riveste particolare rilievo, sia in riferimento alla mancanza di precedenti significativi in materia, sia per la vastità che assume in termini di metodo e di estensione degli ambiti territoriali potenzialmente interessati. Lo sforzo compiuto ha quindi sia un **valore fondativo in termini terminologico-concettuali**, sia di affermazione di alcuni principi generali. Il quadro in questo caso si completa con l'ampio spazio dedicato all'argomento sia nello specifico capitolo integrativo al volume 2 sia con la correlata parte IV negli Indirizzi di Tutela. Gli obiettivi perseguiti sono sinteticamente riconducibili a: **accentuare l'attenzione progettuale** sull'importanza che la riqualificazione degli ambiti degradati riveste in molti

contesti quale opportunità unica e fondamentale per avviare processi di miglioramento del paesaggio; **precisare i ruoli dei diversi enti** nel delineare le politiche di riqualificazione e quelle di prevenzione dei rischi di degrado con riferimento ai PTC Provinciali e dei Parchi e ai PGT comunali; **stabilire alcune cautele e disposizioni** che valgono su tutto il territorio regionale al fine di promuovere un migliore recupero degli ambiti degradati e prevenire ulteriori forme di degrado. Le norme sanciscono implicitamente il principio che i progetti di utilizzo e sviluppo del territorio devono comunque farsi carico della definizione di possibili scenari di recupero delle aree interessate al decadere della funzione, soprattutto i riferimento ad utilizzi a termine e di particolare impatto. La norma pertanto:

- introduce i **concetti di degrado paesaggistico, compromissione paesaggistica e rischio di degrado/compromissione;**
- indica le **aree di prioritaria attenzione** e indica i **compiti della pianificazione locale** anche in correlazione con quanto contenuto nella specifica parte quarta ad integrazione degli Indirizzi di tutela;
- indirizza verso **una maggiore attenzione** paesaggistica i progetti e gli interventi inerenti il recupero di ambiti o aree degradati al fine di elevarne l'efficacia migliorativa del paesaggio;
- individua alcune **cautele in merito a specifiche tipologie di intervento** (recupero aree dimesse, piani cave, nuovi impianti rifiuti, infrastrutture a rete e impianti tecnologici, infrastrutture della mobilità ecc) al fine di prevenire future forme di degrado.

Parte terza - Disposizioni relative alla pianificazione provinciale, comunale e delle aree protette

Si è proceduto ad un aggiornamento complessivo delle disposizioni e degli indirizzi per la pianificazione paesaggistica degli Enti locali tenendo conto del nuovo quadro delineato in proposito dalla l.r. 12/2005 e agli atti di Giunta regionale che ne sono conseguiti, nonché dei requisiti di maggiore attenzione ad un approccio integrato e strategico che deve informare nel complesso gli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, attivando le necessarie sinergie tra le diverse politiche e i successivi momenti attuativi in termini di programmazione e progettazione.

Alcune considerazioni sono state svolte anche in riferimento: all'aggiornamento della Parte seconda delle norme, e quindi al delinarsi di una disciplina paesaggistica regionale articolata della quale gli Enti locali devono ora tenere conto; al mutare dei riferimenti di legge rispetto ai rapporti tra aree protette e piano paesaggistico regionale; alla risoluzione dell'ambiguità nella quale si è sviluppata la valutazione paesaggistica dei piani attuativi in mancanza di un chiaro ed esplicito riferimento normativo; agli esiti del lungo lavoro fatto con le Province per la definizione della legenda unificata e condivisa relativa ai contenuti paesaggistici fondamentali dei PTCP. In particolare:

- Gli articoli relativi agli indirizzi e ai contenuti paesaggistici dei **PTC provinciali** sono stati oggetto di una **revisione parziale**, in funzione del nuovo articolato delle norme di piano, dei disposti della l.r. 12/05 e di quanto concordato con le province in riferimento all'aggiornamento dei contenuti paesaggistici dei PTCP correlato alla costruzione del SIT integrato;

- L'articolo relativo alla **Pianificazione comunale** è stato oggetto di **revisione parziale** in funzione del nuovo articolato delle norme di piano, dei disposti della l.r. 12/05, con specifico riferimento ai **PGT**, ed è stato integrato con disposizioni specifiche in merito alla valutazione paesaggistica dei **piani attuativi**;
- E' stato introdotto un articolo sulla **Pianificazione delle aree protette** con indicazioni in merito ai contenuti paesaggistici dei piani delle aree protette, a fronte dell'abrogazione delle norme precedenti e delle necessarie coerenze e **analogie con quanto richiesto alle Province**.

Parte quarta - Esame paesistico dei progetti

Ormai superata la fase sperimentale, constatato il graduale radicarsi di un approccio più attento al paesaggio nei progetti di trasformazione territoriale e urbana, viene confermata e rilanciata la metodologia di esame paesistico, quale strumento utile sia al miglioramento della qualità paesaggistica delle trasformazioni sia al potenziamento della sensibilità locale ai valori paesaggistici che sostanziano la qualità dei luoghi dell'abitare. Al fine di render più efficace e condivisa l'applicazione del metodo, introdotto in termini operativi con la d.g.r. 11045 del 2002, e di valorizzarne coerenze e sinergie con la definizione di una chiara e condivisa strategia paesaggistica dei piani urbanistici e territoriali, viene previsto **l'avvio di nuove iniziative di supporto agli enti locali**

Parte quinta - Sezione programmatica

La sezione programmatica delle norme è stata in parte rivista al fine di correlarla con le indicazioni contenute nella legge 12/2005, con specifico riferimento alla costruzione del SIT integrato e alla sezione paesaggistica dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale.

Sono inoltre stati poi aggiornati i riferimenti e le correlazioni con la programmazione, ai fini di una migliore interazione con gli strumenti in essere in Regione Lombardia, e sono stati introdotti articoli programmatici relativi all'approfondimento di alcune tematiche rilevanti, come infrastrutture e politiche energetiche, con le quali il paesaggio dovrà sempre più confrontarsi attentamente e con modalità più efficaci, aprendosi, per alcuni aspetti, al confronto con le altre realtà regionali. In sintesi:

- o Sono state **riviste le norme relative all'informazione paesistica e al rapporto sul paesaggio**, in considerazione appunto dei necessari raccordi con il SIT e l'osservatorio permanente della programmazione territoriale, **alla luce dell'art. 3 e dell'art. 5 della l.r. 12/05**;
- o Sono state introdotte le **Linee d'azione regionali per il paesaggio**, rivedendo la norma che prevedeva la proposta di uno specifico atto, "piano d'azione del paesaggio", da parte della Giunta regionale, per introdurre invece la proposta, sempre da parte della Giunta regionale, di specifiche "linee di azione per il paesaggio" **all'interno del Programma Regionale di Sviluppo**, al fine di semplificare le procedure ed integrare e raccordare meglio le politiche di programmazione.

- Sono stati introdotti due articoli specifici su **grandi infrastrutture e coordinamento interregionale**: norme programmatiche per attività future di aggiornamento e integrazione in riferimento ad aspetti altamente strategici.
- Viene invece ribadita l'attenzione per le **politiche per la tutela del paesaggio agrario, confermando** la necessità di governare le trasformazioni in atto del paesaggio agrario, al fine di contenere i processi di forte razionalizzazione colturale da un lato e di abbandono dall'altro. Si rinnova quindi lo sforzo per ri-orientare le politiche comunitarie, nonché la necessità di attivare in tal senso azioni regionali volte a promuovere la ricomposizione dei paesaggi agrari maggiormente destrutturati e a migliorare il consenso e la partecipazione delle associazioni di categoria, ai fini di una sensibilizzazione degli aderenti, per quanto compatibile con il nuovo contesto economico e tecnologico, nel tramandare la memoria di pratiche colturali e di conformazioni tipiche del paesaggio agrario lombardo tradizionale.

AMBITI TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 142 DEL D. LGS. 42/2004

Le integrazioni introdotte nel quadro normativo comportano anche un completamento, a livello regionale, delle indicazioni in essere in riferimento all'attenta gestione degli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. e int..

La tabella che segue restituisce sinteticamente i riferimenti del piano paesaggistico e delle pianificazioni paesaggistiche di settore o sottordinate, nonché dei numerosi atti e leggi regionali, che gli enti locali devono assumere come necessario riferimento per la corretta gestione di questi ambiti. In realtà gli ambiti individuati dalla legge spesso si sovrappongono tra di loro, la tabella appoggiandosi alla loro definizione ne semplifica, non solo concettualmente ma anche in termini giuridico-normativi le disposizioni in essere.

La tabella è uno schema che evidenzia leggi, normative, pianificazioni ed atti regionali che incidono in modo specifico sulla categoria evidenziata, che si aggiungono comunque, con riferimento specifico a quel settore, alle altre indicazioni e disposizioni in essere e, in particolare:

- **la disciplina paesaggistica regionale complessiva** contenuta nella parte seconda, titolo terzo della normativa del Piano paesaggistico, con particolare estesa applicazione degli articoli relativi alla viabilità di interesse paesaggistico (strade panoramiche e tracciati guida paesaggistici, strade storiche), a belvedere e visuali sensibili e alla tutela dei centri nuclei e insediamenti storici, riqualificazione paesaggistica, tutela dei geositi e dei siti Unisco, costruzione della rete verde;
- **la d.g.r. 2121/2006, "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici"** con le **schede degli elementi costitutivi del paesaggio di corredo**;
- **la descrizione delle Unità tipologiche e degli Ambiti geografici e gli indirizzi di tutela** del Piano Paesaggistico nel loro complesso;

- Le disposizioni e gli indirizzi contenuti nei diversi strumenti del Piano del Paesaggio, con specifico riferimento a disposizioni contenute nei **PTC provinciali** e nei **PGT** ;
- Direttive e piani di gestione dei siti **Rete Natura 2000**.

Categoria Art. 142 D.Lgs 42/2004	Norme e Indirizzi del P.P.R.	Altre norme e leggi di riferimento	Indicazioni pianificazione sovracomunale
<i>lett. b) fascia di 300 mt dei laghi</i>	Normativa P.P.R. articoli 17, 19 e 24	D. Lgs. 152/06 L.183/89 l.r. 26/	P.A.I. P.Tu.A.
<i>lett. c) fascia di 150 mt dei corsi d'acqua</i>	Normativa P.P.R. articoli 17 , 20, 21 e 24	D. Lgs. 152/06 L.183/89 l.r. 26/	P.A.I. P.Tu.A.
<i>lett. d) montagne oltre i 1600 mt Alpi i 1200 mt Appen</i>	Normativa P.P.R. articoli 17, 22 e 24		
<i>lett. e) ghiacciai e circhi glaciali</i>	Normativa P.P.R. articolo 17		
<i>lett. f) parchi e riserve naz. e reg.</i>	Normativa P.P.R. articoli 17, 19, 20, 22, 24	l.r. 86/83 e succ. mod. e integr.	PTC Parchi Rete Natura 2000
<i>lett. g) boschi e foreste</i>	Normativa P.P.R. articoli 17, 20 e 24	Legge Forestale l.r. 27/03 e succ. mod. e integr. d.g.r. 675/2005	PIF Provinciali Rete Natura 2000
<i>lett. i) zone umide D.P.R. 448/76</i>	Normativa P.P.R. articoli 22 e 24	l.r. 33/77 e succ. mod. e integr.	Rete Natura 2000

ELABORATI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Relazione

- a) Relazione generale
- b) *Allegato 1– La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985 – 1990 (volume 1 - PTPR 2001)*
- c) *Allegato 2 – La carta delle trasformazioni (volume 1 - PTPR 2001)*
- d) Allegato 3 – deliberazioni di giunta e di consiglio per l'approvazione del PTR del 2001

Elaborati del Q.R.P. regionale:

- a) *I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici (Volume 2 – PTPR 2001)*
- b) *L'immagine della Lombardia (Volume 2 – PTPR 2001)*
- c) Osservatorio paesaggi lombardi
- d) Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado
- e) *Analisi delle trasformazioni recenti (Volume 3 – PTPR 2001)*
- f) Cartografia di piano:
 - Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
 - Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
 - Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
 - Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale
 - Tavola D.1a - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago Maggiore e Ceresio
 - Tavola D.1b – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Lugano, Lago di Como e di Lecco
 - Tavola D.1c – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago d'Iseo
 - Tavola D.1d – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Garda e Lago d'Idro
 - Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica
 - Tavola F – Riquilificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
 - Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
 - Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
 - Tavole I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04
 - Repertori
- e) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni:
 - volume 1 - "Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale"
 - volume 2 - "*Presenza di elementi connotativi rilevanti*" – (Volume 5 – PTPR 2001)

Elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo:

- a) Indirizzi di tutela articolati per:

1. *Parte Prima - Unità tipologiche di paesaggio, elementi costitutivi e caratteri connotativi (Volume 6 - PTPR 2001);*
 2. *Parte Seconda - Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio (Volume 6 – PTPR 2001)*
 3. *Parte Terza - Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico - revisione per abrogazione/correzione dei paragrafi ora interessati da specifiche indicazioni normative (artt. 20 e 22 della normativa del presente piano): 1.C Oltrepò Pavese, 2. Sistema continuo delle golene del Po e della Sesia*
 4. *Parte Quarta - Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado*
- b) *Piani di sistema (Volume 7 – PTPR 2001)*
1. *Infrastrutture a rete;*
 2. *Tracciati base paesistici;*
- c) *Normativa*

In corsivo gli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale del 2001 già vigenti e assunti integralmente e senza modifiche dal Piano Paesaggistico Regionale. Questi elaborati non sono allegati alla deliberazione della proposta di PTR

Allegati alla relazione

Allegato 1, volume 1 PTPR del 2001 – La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985 – 1990

Allegato 2, volume 1 PTPR del 2001 – La carta delle trasformazioni

Allegato 3 – I provvedimenti di adozione e approvazione del PTPR del 2001

Regione Lombardia

PIANO DEL PAESAGGIO LOMBARDO

Piano Territoriale Paesistico Regionale

Relazione generale

Allegato 1

*La Pianificazione Paesistica della Regione Lombardia
Prima fase 1985-1990*

Vedi Volume 1 PTPR vigente

Regione Lombardia

PIANO DEL PAESAGGIO LOMBARDO

Piano Territoriale Paesistico Regionale

Relazione generale

Allegato 2

La "carta delle trasformazioni"

Vedi Volume 1 PTPR vigente

ALLEGATO 3

- I provvedimenti di adozione e approvazione

I PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE E APPROVAZIONE

D.G.R. 25 LUGLIO 1997 - N. 6/30195

**Adozione del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale
ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 57**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste

- la legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle Bellezze naturali";
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616";
- la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai Comuni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 "Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici. Subdeleghe agli Enti locali";

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale

- n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";
- n. 4/199674 del 25 ottobre 1996 "Determinazioni in ordine al completamento del Piano Paesistico Regionale, a seguito del provvedimento del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Attivazione del procedimento ai sensi della legge 241/90".

Rilevato in particolare quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 57/1985, in merito ai contenuti del Piano Territoriale Paesistico;

Rilevato altresì quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 57/1985, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 18/1997, in merito alle modalità di redazione e approvazione del Piano Territoriale Paesistico;

Considerato che il titolo III della legge regionale 18/1997 attribuisce valenza paesistica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali";

Ritenuto pertanto di procedere alla redazione del Piano Territoriale Paesistico, esteso all'intero territorio regionale, quale atto di disciplina della normativa d'uso e di valorizzazione ambientale delle aree in esse comprese e, in particolare, dei beni e delle aree elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1997 n. 616, come integrato dall'art. 1 della legge 431/1985;

Valutata la proposta del Piano Territoriale Paesistico Regionale predisposta dalla competente Direzione Urbanistica, e condivisane l'impostazione generale e i contenuti normativi in essa definiti;

Riscontrato che la proposta di Piano Territoriale Paesistico Regionale è costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Il Quadro di Riferimento Paesistico
 - 2.1 I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici
 - 2.2 L'immagine della Lombardia
 - 2.3 Analisi delle trasformazioni recenti
 - 2.4 Cartografia
 - Tavola A
 - Tavola B
 - Tavola C
 - Tavola D
 - Tavola E
 - 2.5 Repertori
 - 2.6 Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi
 - 2.7 Abaco per Comune
3. I contenuti dispositivo del P.T.P.R.
 - 3.1 Indirizzi di tutela
 - 3.2 Norme di attuazione
 - 3.3 Piani di sistema

Allegati

1. Applicazioni esemplificative
2. Riferimenti normativi e documenti nazionali per la tutela del paesaggio: elenco
3. Documenti internazionali per la tutela del paesaggio: elenco,

che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 4/3859 del 10.12.1985 stabilisce che le aree assoggettate a vincolo ai sensi della l. 1497/1939, con specifico provvedimento amministrativo o in base agli elenchi

definiti dall'art. 1 della l. 431/1985, e ricadenti all'interno delle aree di particolare interesse ambientale individuate dalla stessa d.g.r. 3859/1985, conservano regime di temporanea inedificabilità fino all'approvazione dei rispettivi piani paesistici;

Ritenuto pertanto opportuno avviare il procedimento preordinato all'approvazione del progetto di Piano Territoriale Paesistico, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 57/1985 e successive modifiche;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di adottare** il progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale, costituito dagli elaborati richiamati in premessa che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di pubblicare** il presente provvedimento di adozione all'albo delle Province e delle Comunità Montane, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 3. di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

Il segretario: Rachele Minichetti

Milano, Palazzo della Regione, 25 luglio 1997

D.G.R. 5 DICEMBRE 1997 - N. 6/32935

Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzione di errori materiali agli elaborati del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale Adottato con d.g.r. 6/30195 del 25 luglio 1997

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la precedente deliberazione n. 6/30195 del 25 luglio 1997, con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1997, il progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale;

Considerato che, ai fini della pubblicazione del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi dell'art 3 l.r. 27 maggio 1997, n. 57, come modificato dall'art 18, l.r. 9 giugno 1997, n. 18, il progetto stesso necessita di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali, relative tanto alle N.T.A. quanto agli indirizzi normativi che alle tavole grafiche e ulteriori allegati tecnici;

Rilevato che le predette rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali non alterano l'impianto del progetto di Piano adottato, ma si rendono necessarie e opportune al fine di consentire, nell'ambito del procedimento di formazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, una migliore comprensione del progetto stesso da parte dei cittadini, degli operatori del settore e degli Enti locali;

Viste le rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali da apportare al progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale e considerate le stesse meritevoli di approvazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di approvare** le rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali al progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato, relative alle N.T.A., agli indirizzi normativi, alle tavole grafiche e agli ulteriori allegati tecnici, che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante.
- 2. di apportare** al progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale le modifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali indicate al precedente punto 1, puntualmente riportate negli elaborati allegati alla presente deliberazione e di seguito elencati, di cui costituiscono parte integrante:
 - 1 - Elaborati della Relazione generale
 - a) Relazione generale
 - b) Allegato 1 - La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985-1990
 - c) Allegato 2 - La «carta delle trasformazioni»
 - d) Allegato 3 - Documentazione di riferimento
 2. Elaborati del Q.R.P. regionale
 - a) I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici
 - b) L'immagine della Lombardia
 - c) Analisi delle trasformazioni recenti
 - d) Cartografia
 - Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
 - Tavola B - Elementi identificativi e percorsi panoramici
 - Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
 - Tavola D - Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata
 - Tavola E - Viabilità di interesse paesistico
 - e) Repertori

f) Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi

1. Bergamo
2. Brescia
3. Como
4. Cremona
5. Lecco
6. Lodi
7. Mantova
8. Milano
9. Pavia
10. Sondrio
11. Varese

g) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni

- Volume 1 «Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale»
- Volume 2 «Presenza di elementi connotativi rilevanti»

3 - Elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo

- a) Indirizzi di tutela
- b) Piani di sistema
 1. Infrastrutture a rete
 2. Tracciati base paesistici
- c) Norme di attuazione

3. di dare mandato all'Assessore all'Urbanistica e al Territorio di procedere, nei termini di cui all'art. 3, l.r. 27 maggio 1985, n. 57, come modificato dall'art. 18, l.r. 9 giugno 1997, n. 18, alla pubblicazione del progetto di Piano Paesistico Regionale, così come rettificato, integrato e corretto, apportando anche modifiche di formato e di composizione grafica degli elaborati che si rendano utili per esigenze editoriali, ma che non incidano sul loro contenuto.

Il segretario: Rachele Minichetti

Milano, Palazzo della Regione, 5 dicembre 1997

D.G.R. 18 GIUGNO 1999 - N. 43799**Approvazione della proposta definitiva di Piano Territoriale Paesistico Regionale e presentazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 57****Viste:**

- La Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle Bellezze Naturali";
- La Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in Legge con modificazioni del decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale - Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- La Legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai Comuni", e successive modificazioni ed integrazioni;
- La Legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, "Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici - Subdelega agli enti Locali";

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. IV.3859 del 10 dicembre 1985 "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della Legge 8 agosto 1985 n. 431;
- n. IV/19674 del 25 ottobre 1996 "Determinazioni in ordine al completamento del Piano Paesistico Regionale, a seguito del provvedimento del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, attivazione del relativo procedimento ai sensi della Legge 241/90.

RILEVATO in particolare quanto previsto dall'art. 4 della Legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, in merito ai contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

RILEVATO altresì quanto previsto dall'art. 3 della predetta Legge regionale n. 57/1985, come modificato dall'art. 18 della Legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, in merito alle modalità di redazione e approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTE: le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. VI/30195 del 25 luglio 1997 "Adozione del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 27 maggio 1985, n. 57";
- n. VI/32935 del 5 dicembre 1997 "Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzione di errori materiali agli elaborati del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con deliberazione di Giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 18 della più volte citata L.R. 18/97 il provvedimento di adozione unitamente agli elaborati costituenti il Piano Territoriale Paesistico Regionale è stato pubblicato all'albo delle Province e delle Comunità Montane nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione edizione speciale n. 20 del 21 maggio 1998.

VISTE le comunicazioni indirizzate a Province e Comunità Montane, Comuni, nonché agli Enti gestori di Parchi, rispettivamente in data 18.05.1998, 19.05.1998 e 01.07.1998, con le quali è stato indicato il percorso procedurale da seguire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 57/85, come sostituito dall'art. 18 comma

2 della L.R. 18/97, per la pubblicazione, il deposito, l'avviso di deposito e la presentazione delle osservazioni, nonché la successiva comunicazione indirizzata ai medesimi soggetti in data 7.8.1998 con la quale il termine per la presentazione delle osservazioni è stato prorogato al 30.09.1998.

VISTO il decreto n. 74908 in data 26.11.1998 del Direttore Generale della Direzione Urbanistica con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro per l'esame delle osservazioni al progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale e la predisposizione della proposta definitiva;

RILEVATO che a seguito della predetta pubblicazione sono state presentate alla Regione n. 169 osservazioni;

VISTE le risultanze istruttorie del predetto gruppo di lavoro contenute in allegato;

RITENUTO di dover apportare al Progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato, alcune precisazioni, modificazioni ed integrazioni al fine di tener conto delle osservazioni prodotte al piano;

RITENUTO altresì di dover apportare al Progetto di Piano Territoriale Paesistico adottato alcuni perfezionamenti onde consentire una migliore gestione del progetto stesso da parte dei cittadini, degli operatori del settore e degli Enti Locali;

CONSIDERATO che la proposta definitiva di Piano Territoriale Paesistico Regionale è meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale è demandata al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 maggio 1985, n. 57;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

A) di approvare la proposta definitiva di Piano Territoriale Paesistico Regionale costituita dai seguenti elaborati:

1. Elaborati della Relazione Generale
 - a) Relazione generale
 - b) Allegato 1 - La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985-1990
 - c) Allegato 2 - La "carta delle trasformazioni"
 - d) Allegato 3 - Documentazione di riferimento.
2. Elaborati del Quadro di Riferimento Paesistico regionale:
 - a) I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici
 - b) L'immagine della Lombardia
 - c) Analisi delle trasformazioni recenti
 - d) Cartografia
 - Tavola A - Ambiti e unità tipologiche di paesaggio
 - Tavola B - Elementi identificativi e percorsi panoramici
 - Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
 - Tavola D - Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata
 - Tavola E - Viabilità di interesse paesistico
 - e) Repertori
 - f) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni:
 - volume 1 - "Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale"
 - volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti"
 - g) Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi:
 1. Bergamo
 2. Brescia
 3. Como
 4. Cremona
 5. Lecco
 6. Lodi
 7. Mantova
 8. Milano
 9. Pavia
 10. Sondrio
 11. Varese
 1. Unità tipologiche, elementi costitutivi e caratteri connotativi
 2. Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio
 3. Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico;
 - b) Piani di sistema:
 1. Infrastrutture a rete
 2. Tracciati base paesistici;
 - c) Norme di attuazione

B) Di presentare la proposta definitiva di Piano Territoriale Paesistico Regionale al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 maggio 1985 n. 57, per l'approvazione.

Il segretario: Maurizio Sala

D.G.R. 3 AGOSTO 2000 - N. VII/753

Riassunzione di deliberazioni concernenti alcune proposte di atto amministrativo presentate nel corso della VI legislatura e non approvate dal Consiglio Regionale nel corso della stessa

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 210 del 20 aprile 2000 "Determinazioni in ordine agli effetti della VI legislatura sull'attività del Consiglio e delle Commissioni";

PRESO ATTO delle sue successive modifiche e integrazioni, contenute nelle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 23 maggio 2000 e n. 227 del 7 giugno 2000;

RICHIAMATE le determinazioni contenute nelle succitate deliberazioni in merito agli atti soggetti a decadenza per fine legislatura, e tra questi le proposte di atto amministrativo;

CONSIDERATA la necessità di riassumere alcune deliberazioni di Giunta regionale oggetto di proposte di atto amministrativo perché da ritenersi ancora attuali e rispondenti alle esigenze alla ripresa dei lavori della VII legislatura;

ACQUISITE le indicazioni delle Direzioni Generali competenti per individuare le deliberazioni da riassumere;

RITENUTA pertanto la necessità, per la considerazione succitata, di disporre la riassunzione degli atti di cui all'elenco A) allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di riassumere le deliberazioni individuate nell'elenco A) allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di trasmettere il presente provvedimento alle strutture consiliari per gli adempimenti di competenza.

Il segretario: Maurizio Sala

Nell'elenco A) allegato è ricompresa la D.G.R. n. 43749 "Piano Territoriale Paesistico"

D.C.R. 6 MARZO 2001 - N. VII/197**Piano Territoriale Paesistico Regionale****IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- decreto legislativo 29 ottobre 1999, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);
- legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare visti l'articolo 3 in merito alle modalità di redazione ed approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale e l'art. 4 in merito ai contenuti del piano medesimo;
- legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e dei piani paesistici-subdelega agli enti locali);

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale:

- IV/3859 del 10 dicembre 1985 "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";
- VI/19674 del 25 ottobre 1996 "Determinazione in ordine al completamento del Piano Paesistico Regionale, a seguito del provvedimento del Ministero per i Beni culturali e ambientali, attivazione del relativo procedimento ai sensi della legge 241/1990";
- VI/30195 del 25 luglio 1997 "Adozione del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57";
- VI/32935 del 5 dicembre 1997 "Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzione di errori materiali agli elaborati del progetto di Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 18 della citata l.r. 18/1997 il provvedimento di adozione, unitamente agli elaborati costituenti il Piano Territoriale Paesistico Regionale, è stato pubblicato all'albo delle province e delle comunità montane nonché sul BURL - edizione speciale n. 20 del 21 maggio 1998;

TENUTO CONTO dei seguenti adempimenti istruttori posti in atto dalla Giunta regionale:

- comunicazioni a province, comunità montane, comuni ed enti gestori di parchi in merito al percorso procedurale individuato per la pubblicazione, il deposito e la presentazione delle osservazioni, nonché per la successiva proroga del termine per la presentazione delle osservazioni;
- costituzione del gruppo di lavoro per l'esame delle osservazioni al progetto di piano e per la predisposizione della proposta definitiva;

CONSIDERATE le risultanze istruttorie del predetto gruppo di lavoro a seguito dell'esame delle 169 osservazioni presentate;

CONSIDERATO CHE la Giunta regionale ha ritenuto di dover apportare al progetto di piano precisazioni, modificazioni ed integrazioni al fine di tener conto delle osservazioni prodotte, nonché perfezionamenti onde consentire una migliore gestione del piano da parte dei cittadini, degli operatori del settore e degli enti locali;

VISTA la d.g.r. 18 giugno 1999, n. 43749 relativa all'approvazione della proposta definitiva del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed alla sua presentazione al Consiglio regionale;

VISTA la d.g.r. 3 agosto 2000, n. 753 "Riassunzione di deliberazioni concernenti alcune proposte di atto amministrativo presentate nel corso della VI legislatura e non approvate dal Consiglio nel corso della stessa";

UDITA la relazione della V Commissione Territorio che ha provveduto ad effettuare audizioni con enti locali, enti gestori di parchi ed associazioni ambientaliste, tenendo conto delle osservazioni dai medesimi formulate;

Con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

A) di approvare la proposta di Piano Territoriale Paesistico Regionale costituita dai seguenti elaborati:

1. Elaborati della relazione generale
 - a) Relazione generale
 - b) Allegato 1 - La pianificazione paesistica della Regione Lombardia, prima fase 1985-1990
 - c) Allegato 2 - La "carta delle trasformazioni"
 - d) Allegato 3 - Documentazione di riferimento.
 2. Elaborati del Quadro di Riferimento Paesistico regionale:
 - a) I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici
 - b) L'immagine della Lombardia
 - c) Analisi delle trasformazioni recenti
 - d) Cartografia di piano
 - Tavola A - Ambiti e unità tipologiche di paesaggio
 - Tavola B - Elementi identificativi e percorsi panoramici
 - Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
 - Tavola D - Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata
 - Tavola E - Viabilità di rilevanza paesistica
 - e) Repertori
 - f) Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni:
 - Volume 1 - "Appartenenza ad ambiti di rilevanza regionale"
 - Volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti"
 - g) Quadro provinciale dei riferimenti conoscitivi:
 1. Bergamo
 2. Brescia
 3. Como
 4. Cremona
 5. Lecco
 6. Lodi
 7. Mantova
 8. Milano
 9. Pavia
 10. Sondrio
 11. Varese
 3. Elaborati dei Contenuti dispositivi e di indirizzo
 - a) Indirizzi di tutela articolati per:
 1. Unità tipologiche, elementi costitutivi e caratteri connotativi
 2. Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio
 3. Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico;
 - b) Piani di sistema:
 1. Infrastrutture a rete
 2. Tracciati base paesistici;
 - c) Norme di attuazione
- B) Di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di apportare, in sede di pubblicazione, le modifiche necessarie per adeguare e/o precisare i riferimenti normativi superati dall'entrata in vigore e/o dall'abrogazione di disposizioni di legge, nonché di aggiornare la tavola C "Istituzioni per la tutela della natura" e gli elenchi associati in riferimento allo stato di approvazione dei piani dei parchi e delle riserve regionali.

Il presidente: Attilio Fontana

*I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza
Giuseppe Adamoli*

Copia conforme all'originale in atti.
Milano 8 marzo 2001

Il segretario del Consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

www.ptr.regione.lombardia.it